



Centro servizi: Via Virgilio Melandri 72 - 00155 Roma

Tel. 06/4075619 Fax 06/40500016 Cod. Fiscale 97055050583

Sito WEB: [www.libersind.it](http://www.libersind.it) Mail: [posta@libersind.it](mailto:posta@libersind.it) App: Libersind Confisal

Riceviamo dalla ns. Confederazione Conf.sal e ritrasmettiamo il ricorso sulla perequazione automatica delle pensioni in base alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25 del DL 201/2011 convertito in Legge 214/2011, nella parte in cui si limitava la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai soli trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Di seguito le informazioni sul ricorso a cui possono partecipare i pensionati del pubblico e privato impiego, e in allegato la scheda di adesione, l'istanza di diffida per i titolari di trattamento pensionistico inferiore a sei volte e superiore a sei volte il minimo INPS.

Tutti gli interessati possono contattare la Confisal al telefono 06/5852071 e far pervenire la documentazione all'ufficio legale della stessa.

Cordiali saluti

Segr. Nazionale Libersind Confisal

## AZIONE N. 81

### SCHEMA DI ADESIONE

### **RICORSO PEREQUAZIONE PENSIONI**

(Segreteria provinciale/Federazione \_\_\_\_\_)

**COGNOME** \_\_\_\_\_

**NOME** \_\_\_\_\_

**CODICE FISCALE** \_\_\_\_\_

**INDIRIZZO** \_\_\_\_\_

**TELEFONO** \_\_\_\_\_

**E-MAIL** \_\_\_\_\_

Barrare le caselle sottostanti:

**Ex dipendente privato**

**Ex dipendente pubblico**

**Titolare di pensione inferiore a sei volte trattamento minimo Inps**

**Titolare pensione superiore a sei volte trattamento minimo Inps**

Il sottoscritto delega l'associazione sindacale Confsal ad assisterlo nella vertenza diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla perequazione automatica delle pensioni, impegnandosi a versare la somma di € 150,00 all'O.S. quale equo contributo da ripartirsi secondo convenzione (50% Segreteria provinciale - 50% Segreteria Generale Confsal).

Luogo e data

FIRMA \_\_\_\_\_

Autorizza l'O.S. e l'ufficio legale nazionale e la Segreteria provinciale al trattamento dei dati personali ai sensi della legge di tutela della privacy.

Luogo e data

FIRMA \_\_\_\_\_

Raccomandata a/r

Spett.le INPS

Sede provinciale di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

## **ISTANZA – DIFFIDA**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a  
\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in  
\_\_\_\_\_

### **PREMESSO**

- che l'istante è titolare della partita di pensione n.  
\_\_\_\_\_;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 70/2015, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge 214/2011, nella parte in cui limitava la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai soli trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

- che, in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto la illegittimità costituzionale della predetta disposizione nella parte in cui aveva disposto il blocco integrale della perequazione per le pensioni di importo superiore a 1.217,00 Euro netti, incidendo per l'effetto sui trattamenti complessivamente intesi e non sulle fasce di importo degli stessi;

- che a seguito della predetta sentenza l'art. 1 del D.L. 65/2015, convertito in Legge 109/2015, ha disposto che la rivalutazione automatica

dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012/2013 sarà corrisposta nelle seguenti misure:

- 40% per i trattamenti pensionistici di importo compreso tra tre e quattro volte il trattamento minimo Inps;
- 20% per i trattamenti pensionistici compresi tra quattro e cinque volte il trattamento minimo Inps
- 10% per i trattamenti pensionistici compresi tra cinque volte e sei volte il predetto trattamento minimo;

- che la medesima legge ha peraltro stabilito che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012/2013 sarà riconosciuta nella misura del 20% delle aliquote sopra indicate per gli anni 2014/2015 e nella misura del 50% delle medesime aliquote a decorrere dall'anno 2016;

- che, pertanto, con circolare n. 125/15, codesto Ente ha disposto che l'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012/2013 (base di calcolo per determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014), sarà determinato applicando al trattamento spettante prima della sentenza 70/2015 la diversa percentuale del 20% dell'aumento ottenuto nel biennio 2012/2013 per gli anni 2014/2015 e del 50% dell'aumento ottenuto nel medesimo biennio 2012/2013 relativamente all'anno 2016;

- che la previsione delle citate percentuali di perequazione automatica disposta dall'art. 1, comma 1, della L. 109/2015 e l'ulteriore abbattimento delle stesse disposto dal comma 2 del medesimo articolo, si palesa contraria al principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali intese come retribuzione differita, riveniente dagli artt. 36 e 38 della Costituzione ed ai principi affermati dalla predetta sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015;

- che la previsione di tali percentuali di abbattimento della rivalutazione automatica non appare ragionevole e proporzionale, anche avuto riguardo anche al quadro macro economico di riferimento;

### **TUTTO CIO' DETTO E PREMESSO**

Il sottoscritto, con la presente, a valere ad ogni effetto di legge, ivi compresi gli effetti interruttivi della prescrizione

### **FA ISTANZA**

a codesta Amministrazione, affinché voglia provvedere alla rivalutazione automatica del trattamento pensionistico n. \_\_\_\_\_ per gli anni 2012/2016 applicando il 100% della percentuale di perequazione prevista per ciascun anno di riferimento ovvero, in via subordinata, applicando le percentuali di cui all'art.1, comma 1, Legge 109/2015 assumendo a base di calcolo, per ciascun anno, l'importo derivante dalla applicazione delle predette percentuali all'anno precedente.

La presente istanza viene formulata ai sensi della legge 241/90 nonché ai sensi dell'art. 25 T.U. n. 3/57 nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 72 R.D. 1038/1933 con richiesta di riscontrare la presente entro il termine di 60 giorni dalla ricezione.

Luogo e data

Firma

---

Raccomandata a/r

Spett.le INPS

Sede provinciale di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

## **ISTANZA – DIFFIDA**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a  
\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in  
\_\_\_\_\_

### **PREMESSO**

- che l'istante è titolare della partita di pensione n.  
\_\_\_\_\_;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 70/2015, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge 214/2011, nella parte in cui limitava la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai soli trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

- che, in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto la illegittimità costituzionale della predetta disposizione nella parte in cui aveva disposto il blocco integrale della perequazione per le pensioni di importo superiore a 1.217,00 Euro netti, incidendo per l'effetto sui trattamenti complessivamente intesi e non sulle fasce di importo degli stessi;

- che a seguito della predetta sentenza l'art. 1, comma 1, lett. e) del D.L. 65/2015, convertito in Legge 109/2015, ha disposto che la rivalutazione

automatica *“non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi”*;

- che, conseguentemente con circolare n. 125/15, codesto Ente ha disposto che non è riconosciuta alcuna rivalutazione automatica per i predetti trattamenti;

- che tale previsione si palesa contraria al principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali intese come retribuzione differita, riveniente dagli artt. 36 e 38 della Costituzione ed ai principi affermati dalla predetta sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015;

- che invero tale sentenza ha censurato la norma dell’art. 24, comma 25, D.l. 2011/2011, convertito in legge 214/2011, sottolineando la necessità che il Legislatore, nella sua discrezionalità ed in ossequio ai principi di cui agli artt. 36 e 38 Cost., dovesse intervenire sulla perequazione automatica modulandone l’erogazione in ragione delle fasce di trattamento previdenziale;

- che, pertanto, l’esclusione totale dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo Inps dalla perequazione automatica si appalesa illegittima;

- che, invero la pensione in godimento è frutto della retribuzione percepita in servizio e dunque del maggior gettito contributivo prodotto, ciò a prescindere dalla circostanza che trattasi di trattamento liquidato con il sistema retributivo ovvero con il sistema misto,

- che la disapplicazione del sistema di perequazione automatica alle pensioni superiori a sei volte il minimo Inps si traduce di fatto in una

crystallizzazione *ad libitum* dei medesimi trattamenti, non compatibile con i principi di cui all'art. 38 Cost.;

### **TUTTO CIO' DETTO E PREMESSO**

Il sottoscritto, con la presente, a valere ad ogni effetto di legge, ivi compresi gli effetti interruttivi della prescrizione

### **FA ISTANZA**

a codesta Amministrazione, affinché voglia provvedere alla rivalutazione automatica del trattamento pensionistico n. \_\_\_\_\_ per gli anni 2012/2016 applicando il 100% della percentuale di perequazione prevista per ciascun anno di riferimento ovvero, in via subordinata, applicando le percentuali di cui all'art.1, comma 1, Legge 109/2015 ovvero le diverse percentuali ritenute di giustizia.

La presente istanza viene formulata ai sensi della legge 241/90 nonché ai sensi dell'art. 25 T.U. n. 3/57 nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 72 R.D. 1038/1933 con richiesta di riscontrare la presente entro il termine di 60 giorni dalla ricezione.

Luogo e data

Firma

---